



**DISPOSIZIONI STRAORDINARIE
RELATIVE AGLI ESAMI DI PROFITTO E AGLI ESAMI DI GRADO**

Prot. n. 301/020/CST

Nelle Sezioni della nostra Facoltà, e negli Istituti diversamente collegati, prosegue con frutto l'esperienza della didattica a distanza tramite adeguate piattaforme *on-line*. A tale proposito va precisato che ciascun docente è tenuto a comunicare alla segreteria della Sezione/Istituto la modalità scelta per la propria attività didattica che in ogni caso non va autonomamente interrotta se non per particolari motivi debitamente comunicati per iscritto al Decano o al Direttore del proprio Istituto.

Il prolungamento della sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le istituzioni formative disposta dal Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione dell'infezione da Coronavirus COVID-19 impone l'adozione di misure straordinarie, che consentano il regolare svolgimento degli esami curriculari e delle prove per il conseguimento dei titoli accademici.

Si rende quindi necessario disciplinare opportunamente lo svolgimento di questi importanti momenti accademici, al fine di consentire lo svolgimento degli stessi anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.

Le Disposizioni che seguono hanno validità dalla data odierna e fino al termine dell'Anno Accademico in corso. Nel caso in cui le attuali restrizioni governative venissero abolite o modificate prima della sessione estiva (giugno), le sedute di esame e di Tesi potranno essere svolte in presenza secondo le norme governative.

Pertanto il Preside,

- a) recependo la Nota della Congregazione per l'Educazione Cattolica (Prot. 271/2020) del 12 marzo 2020;
- b) visto il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020 (in particolare, l'art. 1 comma 1 lettera h) e dell'8 marzo 2020 (in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera h, nonché l'articolo 2, comma 1, lettera n), recanti disposizioni attuative del suddetto Decreto-Legge;
- d) visto i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e il Decreto del 1 aprile 2020;
- e) sentito il parere del Gran Cancelliere, del Vice Gran Cancelliere e dei Decani delle due Sezioni;
- f) informati i membri del Consiglio di Facoltà, i Decani delle Sezioni e i Direttori degli Istituti collegati alla Facoltà;

STABILISCE

l'entrata in vigore del Regolamento *pro tempore* per lo svolgimento a distanza degli esami curriculari e del Regolamento *pro tempore* per lo svolgimento a distanza delle prove per il conseguimento dei gradi accademici, riportato qui di seguito, che ha validità dalla data odierna sino a nuova comunicazione di questa Presidenza, ferme restando le norme e le condizioni del Regolamento della Facoltà / dell'ISSR. Ciò comporta che i docenti si preparino alla eventualità degli esami *on line* poiché alla luce del Decreto della Congregazione diventano un diritto per gli studenti.

REGOLAMENTO *PRO TEMPORE* PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DEGLI ESAMI CURRICULARI

Art. 1

Gli esami orali di profitto possono svolgersi a distanza, con modalità che comunque assicurino:

- a) la natura pubblica delle sedute;
- b) l'identificazione dei candidati;
- c) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti;
- d) la percezione diretta, visiva e uditiva dello studente.

Art. 2

Prima dello svolgimento dell'esame, la Segreteria darà indicazioni sulla modalità di verbalizzazione.

Art. 3

Prima dell'esame il Docente è tenuto a:

- a) utilizzare la piattaforma tecnologica messa a disposizione dalla Facoltà / dall'ISSR o quella normalmente utilizzata;
- b) predisporre modalità adeguate per lo svolgimento dell'esame, in base alla natura della propria disciplina (per Seminari /corsi tutoriali/ o specifiche discipline è già prevista la possibilità di valutare lo studente attraverso la consegna di un elaborato scritto).

Art. 4

Il Docente è tenuto a verificare all'inizio dell'esame l'identità dello Studente, attraverso un documento di identità e/o la tessera universitaria.

Al fine di garantire la forma pubblica dell'esame sono possibili due diverse modalità:

- a) l'esame, quando possibile, può essere svolto da una commissione (Titolare del corso e Assistente o altro Docente);
- b) il Docente inviterà gli studenti prenotati a prendere parte alla sessione *on line*. Lo stesso docente valuterà, alla luce del numero complessivo dei candidati, se dividere la sessione in parti e con diversi orari, convocando gli studenti a gruppi di 3 o più candidati;

Concluso l'esame il docente comunicherà al solo studente esaminato via *chat*, (disponibile sulle piattaforme) o attraverso altri sistemi opportuni, il voto al candidato per l'accettazione.

Art. 5

Prima dell'esame gli Studenti sono tenuti a

- a) accertarsi dell'operatività della propria postazione informatica (attraverso personal computer o tablet o smartphone) per il corretto svolgimento dell'esame;
- b) rendersi disponibili per lo svolgimento dell'esame secondo quanto comunicato dalla Segreteria in base alle date e agli orari stabiliti dal Docente.

Art. 6

Durante l'esame gli Studenti sono tenuti a

- a) collocarsi a una distanza dalla telecamera per consentire ai Docenti una visione sufficientemente chiara;
- b) non utilizzare appunti, libri o strumenti tecnologici, se non espressamente richiesto o consentito dal docente;
- c) evitare la compresenza ravvicinata di altre persone, che possano in alcun modo influire o turbare il regolare svolgimento dell'esame;
- d) seguire le indicazioni del Docente responsabile per assicurare il regolare svolgimento dell'esame.

Art. 7

Nel caso in cui lo studente violasse una o più disposizioni di cui agli Artt. 5 e 6, il Docente avrà facoltà di dichiarare invalido l'esame.

Art. 8

Concluso l'esame, il Docente compila il verbale d'esame e provvede ad inviarlo alla Segreteria.

**REGOLAMENTO *PRO TEMPORE*
PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA
DELLE PROVE PER IL CONSEGUIMENTO DEI GRADI ACCADEMICI**

Art. 1

I membri della Commissione d'esame (istituita secondo quanto previsto dagli Statuti e dai Regolamenti) si collegano alla piattaforma scelta, utilizzando l'apposito link comunicato dalla Segreteria.

Art. 2

Il Presidente della Commissione apre il collegamento al laureando, verificandone l'identità mediante l'esibizione a video del documento di riconoscimento e/o della tessera universitaria ed invitandolo a seguire le norme stabilite.

Art. 3

Durante l'esame, lo studente potrà presentare slides o video;

Art. 4

Al termine dell'esame, il collegamento viene momentaneamente sospeso per consentire alla Commissione di consultarsi e di determinare il voto.

Art. 6

Una volta che la Commissione avrà deliberato il voto, il Presidente della Commissione riattiva il collegamento audio e proclama il titolo accademico del candidato secondo la consueta formula.

Napoli, 3 aprile 2020

